

no trova origine soltanto da una osigenza di cruttone e di prestigio, non da contrasti ideologici e non ancora da un risentimento personale verso lo sposo.

Invero, se il capo bandito avesse realmente messo allo Sciortino l'addebito, che questi assume, di essere venuto meno volontariamente alla legge dell'omertà, nella migliore ipotesi non avrebbe dato il consenso al matrimonio, e, quanto meno, non vi sarebbe intervenuta: Mazzola Vito ebbe sua moglie paura di essere soppresso, quando uscito dal carcere per amnistia, s'oppose che era giunta voce al Giuliano che egli fosse stato liberato per aver dato promessa di fare la spia e si affrettò a smentire tale diceria ed a rassicurarlo della sua immutata fedeltà (C/i, 137 - 138). 

E non diversamente deve dirsi dello dedotto e non provato divergenze politiche, per l'uso smentito da una coerente e logica valutazione dei fatti. La rivelazione di uno Sciortino il quale simpatizzante comunista - che nelle elezioni comunali dell'ottobre 1946 in S.Cipirrello viene proposto a capo della lista del Blocco del Popolo, che per consiglio del nonno rifiuta, che fa il nome dell'omonimo zio Pasquale Sciortino e lo sostiene - deve avere sorpreso non poco anche i suoi difensori che, in base alle risultanze del processo, consapevoli della sua ferma politica decisamente anticomunista, hanno fondato sul novento politico la richiesta subordinata di attenuanti generiche contenuta nei motivi d'impugnazione (v. n.54, IV, 6).

L'imputato ha il diritto di difenderci anche con la menzogna, ma quando la mistificazione della verità

527

giunge a tal punto che questa valore sintomatico e, in concorso di altri elementi, può assurgere a indicio di colpevolezza. //

II) Come l'alibi morale, così non regge o si rialza l'alibi temporale dedotto tanto in relazione ai fatti di Portella, che agli attentati contro le sedi delle sezioni dei partiti di sinistra.

Primo alibi - al riguardo la Corte osserva che la valutazione coordinata dell' risultante istruttoria (v. n. 42, D) e di quelle dibattimentali pone in evidenza, attraverso le incertezze e le contraddizioni che si colgono, il mendacio e l'artificiosità della proposizione.

Sulla insorgenza, sulla entità e sulla durata del preteso attacco di appendicite il contrasto è gravissimo. Diversamente dalla sua deposizione scritta (v. n. 42, D, I), il dott. Salcedo dichiarò nel dibattimento di primo grado di aver visitato lo Sciertino, una volta sola, un giorno imprecisato tra la fine di aprile ed i primi di giugno 1947, di averlo trovato affetto da lieve appendicite cronica riacutizzata e da nevrosi cardiaca, di avergli prescritto le cure del caso e di non averlo visitato più (V/G, 502 r).

Caruso Elisabetta e Candola Marianna, sentite nel presente dibattimento, hanno reso similmente deposizioni differenti da quelle scritte (v. n. 42, D, III e V): una sola volta avevano visto lo Sciertino a letto, in preda a dolori, ed una sola iniezione (di canfora), dietro prescrizione medica, gli aveva praticato la Candola; non sapevano altro. Entrambe tuttavia hanno confermato che ciò era stato verificato al terzo

523

giorno dal matrimonio (cioè il 27 aprile), di mattina, tra le 9 e le 10, secondo la Sandola (1/1, 260 - 261 e 262 e segg.). I rimonti di mattina, intorno alle 10, hanno collocato l'avvenimento Corlito Crisafi l'ospedaliera e Di Paola Maria, sentite per la prima volta in questo dibattimento, e mentre l'una, la Corlito, ha indicato il giorno nel 27 aprile (1/1, 269 r.), l'altra, ex domestica di casa Giuliano, ha detto che era il terzo o il quarto dopo il matrimonio, cioè il 27 o il 28 aprile (1/2, 278).

Una prima osservazione intanto può farsi ed è che quando l'alibi fu dedotto il problema di conciliare l'insorgenza della malattia con la consegna della lettera al Giuliano non esisteva ancora e la prova fu organizzata unicamente per escludere la partecipazione dello Scirtino ai fatti di Portella della Giocstra; a tal fine parve sufficiente dimostrare che questi fu malato e stette a letto "dai giorni successivi al matrimonio (si noti la prudenziale indeterminatezza della proposizione) al 13 - 14 maggio" e i testi esclusi in istruttoria furono ^{tutti} pronti ad attestarlo. Tuttavia nel dibattimento, venuta meno quella situazione ineluttabile che li aveva costretti a sentire, essi hanno ristabilito, entro certi limiti, chi più e chi meno, la verità, ma è interessante notare che quasi tutti hanno mantenuto il primo assunto circa la data d'insorgenza della colica ed anche quelli che hanno deposto in questa sede per la prima volta si sono espressi in modo conforme/

Il problema di conciliare il fatto affermato dal

Genovese con l'asserita colica dello Sciertino si presentò drammaticamente in primo grado a Leopoldo Arin, cui fu posto, lo risolse evitando parzialmente il Genovese ed accordando la durata della malattia: "dopo alcuni giorni (dal matrimonio) - ella disse - mio genitore ebbe un attacco di appendicite per cui restò a letto circa otto giorni. Fu dopo la guarigione di mio genitore che io mandai la lettera, certamente dopo il 1° maggio 1947", giorno nel quale egli era ammalato ed a letto (V/S, 632 e 644). È la stessa versione mantenuta nella deposizione reca nel corso della inchiesta giudiziaria contro i pretesi mandanti precisando che il genitore portò la lettera al cognato "circa sei giorni dopo il 1° maggio", cioè il 6 ed il 7 maggio.

Senonché cotesta disinvolta soluzione, respinta dalla sentenza impugnata, non parve accettabile neanche ai difensori dello Sciertino i quali nei motivi di appello hanno scritto: ".....nessuno contesta che Sciertino abbia portato la lettera il 27 o il 28 aprile, ma nessuno parimenti può contestare allo Sciertino di essersi ammalato subito dopo avere portato la lettera".

Ma la contestazione è venuta proprio dallo Sciertino che con una dimostrazione ancora più grande, ponendo di contro tutte le risultanze sino allora acquisite, ha modificato la proposizione dell'alibi: non la mattina, ma nelle ore notturne del 28 aprile gli era insorta la colica appendicolare; il 29 aprile aveva avuto una grave recidiva; era rimasto a letto fino al 3, e al 4 maggio; aveva portato la lettera al cognato il 4 ed il 5 maggio.

520

In tal modo egli ha smentito i testimoni; ha smentito la moglie che, nel memoriale pubblicato sul n. 53 della rivista "ECCO", in data 17 ottobre 1951, e confermato giudizialmente, aveva parlato di un attacco di appendicite incerto il 29 aprile 1947; ed ha smentito anche ciò che aveva detto la sorella, nell'interrogatorio del 21 aprile 1953 raccolto dall'autorità giudiziaia di Palermo, aveva detto: "ero ancora convalescente quando il 1° maggio 1947 si sparse per l'ontelepro la notizia della sparatoria avvenuta a Portella della Giusta" (v. atti inch. giud. c. i mandanti, 432 e segg.), dappoichè non avrebbe potuto essere ancora convalescente il primo maggio se il giorno precedente avesse avuto una recidiva della colica appendicolare tanto allormente da indurlo a chiamare la madre e la sorella.

Una seconda osservazione s'imposta a questo punto ed è che nessuno prima di lui aveva parlato della presunta recidiva del 30 aprile, nonostante che ad una ricalcata si fosse fatto come, per giustificare il precoce decorso della malattia, fin dalla prima enunciazione dell'alibi; e che i suoi familiari, i quali l'hanno fatto assistere e difendere strenuamente anche in primo grado, non avessero pensato a dedurre una siffatta circostanza e a darne la prova e talmente strano da consigliare la più attenta cautela nella valutazione delle testimonianze cui ora la prova stessa è affidata.

Tutti i testi esclusi a questo fine - legati allo Sciortino, o ai familiari di lui, o a quelli della moglie da vincoli di parentela, di affinità, di amicizia, di solidarietà - hanno ammesso la presunta reci-

diva del 30 aprile e la conseguente degenera a letto
il 1° maggio:

- Caglio Francesco, cognato di Giuliano Marianna, avvertito verso le ore 3 del mattino, mentre lavorava in campagna, del nuovo attacco appendicolare avuto dall'Sciortino, e del desiderio della sorella che si recasse a S. Cipirrello ad informare i familiari dello stesso, tornò in paese, vide l'ammalato a letto e mosse verso le 16 in bicicletta per S. Cipirrello, dove notiziò la sorella di lui dell'accaduto e del desiderio dal medesimo manifestato di rivederla;

- Sciortino Santa in Scirvola, sorella dell'imputato, informata dal Caglio la tarda sera del 30 aprile (la madre ed il marito si trovavano a Palermo), nella impossibilità di reperire subito un automezzo, partì l'indomani mattina all'alba in clesce accompagnata da Cangolosi Vincenza e dal fratello di costei, Cangolosi Francesco, che guidava il cavallino; giunse a Montelepre verso le ore 7,30: il fratello l'auquale era a letto, sconvolto, gli occhi affossati, in preda a dolori che, secondo questi la disse, il giorno precedente erano stati assai più ferti; assisté alla visita praticata dal medico il quale precisò che trattava di appendicite, rimase accanto al fratello tutto il giorno e ripartì per S. Cipirrello a tarda ora quando le luci dell'abitato erano già accese;

- Cangolosi Vincenza, accompagnò la signora Scamarda, vide il di lei fratello l'auquale Sciortino che si lamentava di forti dolori da appendicite e seppe che questi aveva avuto due o tre giorni addietro un primo attacco, il quale si era ripetuto il giorno prece-

doto; mentre si tratteneva in casa Giuliano era venuto il medico che, a dire della signora Sciarra, aveva diagnosticato trattarsi di un forte dolore all'epandite ed aveva prescritto applicazioni di ghiaccio;

- Sanglosi Francesco, bracciante agricolo alle dipendenze allora degli Sciarra, fu richiesto la sera del 30 aprile 1947 dalla signora Sciarra di cercarlo subito un automezzo e, non essendo stato questo reperito, di accompagnarla l'indomani mattina a Montelepre: ella piangeva avendo appreso, come disse, che il fratello stava morendo; accettò, benché avesse già deciso di andare l'indomani con la sorella alla festa di S. Bartolomea della Cinestra; partirono alle 7,30 e giunsero a Montelepre tra le 7,10 e le 8; vide lo Scirtino a letto che si lamentava di un forte dolore al fianco, ripartirono nel pomeriggio con lo stesso mezzo e giunsero a S. Cipirrello prima che l'aria si scurisse;

- Cerliyo Crisafi Iacqualina, vicina di casa dei Giuliano, si recò quotidianamente dopo il primo attacco a chiedere notizie dello Scirtino e ora l'uno, ora l'altro dei familiari le dicevano che continuava a star male; dopo un miglioramento questi ebbe un più forte attacco durante il quale invocava la sorella o la madre; la mattina dopo vide la sorella venuta in calzone con una signorina che l'accompagnava, esse rimasero tutto il giorno in casa Giuliano e ripartirono verso l'imbrunire; il giorno successivo vide il medico del paese in casa Giuliano mentre visitava lo Scirtino;

- infine Di Paola Maria, a quel tempo domestica dei

Giuliano, fu presente quando lo Sciertino ebbe il primo attacco, chiamò il medico che disse trattarsi di un doloro di appendicite e prescrisse ghiaccio e diverse iniezioni; vide il medico tornare un paio di volte e vide la Candela praticare le iniezioni per più giorni consecutivi; due o tre giorni dopo lo Sciertino ebbe un secondo attacco più intenso; piangeva e diceva che prima di morire vedeva rivolti i suoi; fu così che Giuseppina Giuliano mandò il proprio marito a S. Cipirrollo e l'indomani giunse la sorella accompagnata da una signorina.

Ma la piatta uniformità di tali dichiarazioni genera il sospetto della preordinazione della preda, più di quanto forse non valgano certe illuminazioni improvvisse a disvelare il fondaco delle dichiarazioni stesse, così come quando:

- Gagliano Francesco dice che, recatosi la sera del 1º maggio verso le ore 20 in casa della suocera, vi trovò anche "la mamma e la sorella dello Sciertino che restarono a Montelopre ad assistere il loro congiunto e vi si formarono due o tre giorni" (E/F, 258), immaginando che questo senza dubbio sarebbe avvenuto se il loro congiunto fosse stato colto da una colica appendicolare di tanta gravità;

- Cangolosi Francesco imprudentemente affermò, in pieno contrasto con i detti di Sciertino Santa e di Corlito Crisafi Pasqualina, di aver fatto ritorno a S. Gimirrello avanti l'imbrunire muovendo di primo pericolo da Montelopre;

- e Corlito Crisafi Pasqualina a sua volta dichiarò di aver dato lei il consiglio di chiudere i familiari

534

delle Sciertino anche per saperlo se di attacchi simili questi avesse sofferto pure in passato.

Tali testimoniando non sono attendibili e la loro falsità si manifesta irrefutabilmente tanto che si consideri la reciprocità dei testi Salcedo, Candela e Sciuca e l'insanabile contrasto con i dotti di corte.

Una terza osservazione è d'udire faro un ora - avesse che lo Sciertino abbia avuto la mattina del 18 aprile una manifestazione morbosa - ed è che non esiste alcuna certezza intorno alla esatta diagnosi di essa.

L'imputato, descrivendo la sintomatologia dell'ascritto disturbo: dolore vivo nella parte destra del basso ventre, nausea, conati di vomito, ha descritto indubbiamente l'insorgenza di una colica appendicolare; ma egli ha parlato anche di "sinfonia fredda" e non ha ricordato l'elevazione della temperatura, il che - posto che abbia detto la verità - potrebbe far sospettare di un fenomeno di natura diversa.

D'altra parte la diagnosi di "appendicite acuta" espressa dal dott. Salcedo nella deposizione scritta (di cui egli stesso riconobbe implicitamente la falsità) non sembra conciliabile con l'altra più attenuata, di "lieve appendicite cronica riacutizzata", fatta nella deposizione orale, affezione questa che, secondo si dice, presupporrebbe sempre processi di guarigione ritardati e ricidivanti, mentre lo Sciertino, per una ammissione, non aveva avuto mai in passato disturbi appendicolari (7/7, 177 r.).

Comunque, se alla base della tesi difensiva v'è, come è probabile, un minimo di verità, da cui l'idea

dell'alibi è scaturita e sul quale s'innesta l'artificio, se lo Sciortino ebbe realmente una colica che destò qualche apprensione nella moglie e nella suocera al da chiamare il medico, sia stata poi una colica appendicolare, come ritenne il dott. Salsedo, oppure una colica gastrica, come parve alla Di Paola che suggerì una decozione di camomilla (1/1, 279 r.), non ha importanza, è certo che si trattò di una forma assai lieve che si risolse in poche ore e non richiese ulteriore assistenza medica, poiché il dott. Salsedo non fu più chiamato e non tornò a rivolgersi lo Sciortino.

La Corte condivide l'opinione espressa dai difensori dell'imputato nei motivi d'impugnazione circa il recapito della nota lettera o ritiene, per le considerazioni più sopra svolte, che ciò sia avvenuto non oltre il 27 aprile, prima cioè del fenomeno verboso allegato dallo Sciortino; ma non dubita neanche che questo, ove pur non debba relegarsi del tutto nel regno della fantasia, sia stato di lieve entità e di brevissima durata, tale da non costituire ostacolo all'esercizio dell'attività criminosa che all'imputato viene attribuita.

Secondo alibi - Ha sostenuto lo Sciortino, per smentire la chiamata in correttezza fatta dal Di Lorenzo e per escludere la possibilità misteri della sua partecipazione agli attentati contro le sedi delle sezioni dei partiti di estrema sinistra, che dal 20 giugno 1947 sino alla fine di luglio, egli era stato a Terrasini, nella casa di tal Cracchiolo Antonio tolta in fitto per trascorrervi l'estate con la

famiglia; doveva esservi raggiunto dalla moglie, se non ch'costei era stata fermata dalla polizia e quando, venticinque giorni dopo, fu rilasciata aveva preferito restituirsì a Montelepre; per cui egli aveva abitato da solo l'alloggio, salvo i primi quattro giorni nei quali l'aveva diviso con tal Scalia Giuseppe, cognato del Cracchiolo (E/2, 163 r., 188 r.); aveva lasciato Montelepre il 17 o il 18 giugno recandosi a Palermo e non vi era tornato più (E/2, 180 r.).

Ma anche qui i testi Cracchiolo e Scalia, indotti per sorreggere l'alibi, sono caduti in tali differenze ed hanno mostrato nel doporre così poca sicurezza da generare nella Corte la convinzione che essi siano stati tutt'altro che sinceri.

Il Cracchiolo ha detto di aver conosciuto lo Scirtino verso la metà del giugno 1947 in Terrasini, dove gli fu presentato dallo Scalia, e di avergli locato o consegnato seduta stante, su proposta di costui, il proprio appartamento di cui in quel periodo non usufruiva vivendo con la famiglia a Crisi; tre o quattro giorni dopo, precisamente verso il 18 dello stesso mese, avendo trasportato un carico di fieno a Terrasini, aveva notato che la sua casa era aperta e qualcuno - non sapeva dire chi - l'aveva notiziato che di già vi abitava lo Scirtino (E/1, 262 - 263).

A sua volta il cognato Scalia, nativo di S. Cipirrello ed ex compagno di scuola dello Scirtino, ha dichiarato che la presentazione di costui al cognato e la locazione dell'appartamento avvennero il giorno 19 giugno 1947 ed ha chiarito di poterlo affermare

esattamente perché quell'anno aveva fruito della sua licenza a Terrasini, dal 10 al 24 giugno, coabitando con lo Sciortino (7/2, 280).

Il disaccordo è completo, ma la crux risale allo imputato il quale, dimenticando che, secondo l'inter-
za difensiva del 16 febbraio 1986 con la quale il se-
condo alibi fu proposto, egli stava stato a Terrasini ed
aveva occupato la casa del Gracchiale "dalla metà di
giugno 1977 alla fine di luglio", ha creduto bene di
fissare l'occupazione della casa al 20 giugno per em-
dero l'alibi più operante rispetto alla riunione di
"Belvedere o Testa di Corsa".

Neanche lo Scalia si è unito errato alla posizione: avrebbe dovuto confermare la medesima circostanza af-
fidata alla deposizione del Gracchiale ed aggiungere
di essere rimasto "in casa dello Sciortino, in Terra-
sini, dal 21 al 24 giugno"; si è avvicinato invece
alla versione dell'imputato unificando i due tempi al
19 giugno.

È ovvio che nessuno di costoro ha detto la veri-
tà e dalle loro affermazioni non può trarsi alcuna
prova.

III) Rilevata l'appartenenza dello Sciortino alla banda - appartenenza del resto dichiarata dal Tribu-
nale di Palermo con la citata sentenza del 13 maggio
1984, confermata in appello, gravata di ricorso dall'
imputato - e controllata l'articolosità degli alibi,
la Corte osserva che gravi e concordanti elementi di
prova legano lo Sciortino stesso, quale concorrente
primario, alle azioni criminose attribuitogli.

308

In relazione all'episodio di Portella della Cincialma giova ricordare innanzi tutto che nell'interrogatorio giudiziale del 23 gennaio 1949 Genovese Giacchiamini, rispondendo al giudice istruttore ch'egli non aveva chiesto al Giuliano chi avesse avvertito lui di il complotto ad organizzare la strage (v. n.45, II, C), chiaramente accusò lo Scirtino al capo della banda e lo pose sullo stesso piano con un'accusa consapevole e precisa, veramente ritrattata. Accusa che non poteva trarre motivo solo dal fatto di essere stato latore di avere condiviso col Giuliano il segreto di quella misteriosa lettera che precedette la decisione di l'organizzazione del delitto con tale immediatezza da parerne il segnale; ma che affidava certamente le sue radici nella realtà dei rapporti esistenti tra loro, nella comunanza delle idee, nella convergenza degli interessi costituenti il sottofondo di quel'azione, nonché nell'attività concretamente svolta per realizzarla, circostanze tutte che il Genovese era in grado di apprezzare e che trovano riscontro in altri elementi del processo.

Lo Scirtino, acceso separatista, rimase accusato anticomunista; e tutto condusse a ritenere che, già animatore e propagandista dell'U.P.I.S., non sia stato estraneo a quella propaganda, concepita in funzione di una così detta "crociata antiholoccaica" con cui stranamente si poneva di accendere gli animi e suscitare consensi a crimini sanguinosi e nefandi (v. n.17 e n.24).

Il giorno che precedette la riunione di "Pizzo Carracino" - probabilmente il 27 aprile, dopo la consegna

della lettera al cognato - egli fu veduto in contrada "Pontanazze" da Mazzola Vito in possesso di un voluminoso fascio di carte ch'era, a suo dire, stamenti di profonda anticomunista (v. n.41, II, A, c); e la circostanza è credibile sia perché, pur con qualche modifica, fu ripetuta nel primo interrogatorio giurisprudenziale (v. b.41, II, B), sia perché realmente manifestini e stampa furono poi difesi in occasione degli attentati del 22 - 23 giugno 1947; mentre non è attendibile la ritrattazione, che si puolca un mezzo di ripiego, (v. n.48, B, VIII) doppoichè è ovvio che, parlando dei fatti di Tortolla, il Mazzola non aveva motivo di richiamare un episodio dei fatti dell'U.V. I... .

Inoltre non può lasciarsi in ombra l'accusa mosca da Fisciotta Gaspare e da Terranova Antonino "Cacova" nel dibattimento di primo grado quando elevarono da undici a quindici il numero dei partecipanti. La Corte ha portato il suo esame sui fattori psicologici di questo comportamento processuale (vv. n.51, B); ha valutato, nel considerare la posizione dei fratelli Genovese l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie suddette (v. n.67, I); ed ora osserva che non vi è ragione per dubitare che nei confronti dello Sciertino il Fisciotta ed il Terranova abbiano mentito. Invero ciò si manifesta chiaramente ove si pensi che nel presente dibattimento Terranova Antonino "Cacova", volendo ritrattare l'accusa facendola risalire alla malafede di Fisciotta Gaspare, non ha saputo trovare migliore argomento per esentirla che quello di aver saputo, nel corso di un colloquio con

sua moglie nello carcere di Palermo, che, secondo si diceva a Montelepre, lo Scirtino era ammalato al tempo dei fatti di Portella: non una parola sulla causale del proteso mendacio.

Orbene, alla lce di quanto sopra, assumono decisivo rilievo le chiamate in correità fatto da Gaglio "Reversino", da Russo Giovanni, da Tinervia Francesco, da Tinervia Giuseppe, da Buffa Antonino che notarono lo Scirtino all'dunata di "Cipri", nonché da Terranova Antonino di Salvatore che lo vide altresì nel gruppo di testa, quando mossero verso Portella, e lo rivede alla Cappelletta di Monte Sajana lungo la via del ritorno; così tutti hanno confermato l'accusa anche nell'interrogatorio giudiziario, salvo i primi due che ritrattarono la confessione.

La difesa ha riproposto, a base della richiesta di assoluzione, due questioni disattese in primo grado concernenti: la una, la irritualità della prova affidata al riconoscimento fotografico; l'altra, l'insufficiente identificazione dell'imputato nella persona indicata per Scirtino (asquale dai soprannomi "picciotti" e da Di Lorenzo Giuseppe, stante la possibilità, a causa della confusione da essi fatta tra "Rino" e "Pinuzzo", che sia stato scambiato col cugino Scirtino Giuseppe appartenente alla squadra Terranova. La Corte osserva che né l'una, né l'altra sono fondate.

Il riconoscimento mediante l'esibizione di fotografia, sia che la esibizione venga fatta dalla polizia giudiziaria oppure dal giudice, non è mai una riconoscenza in senso formale, preoccupandone questa la prossima fisica della persona o della cosa da riconoscere.

ed è per sua natura sottratto alla disciplina stabilita dal codice di rito (art. 315 e 320 e segg.) per gli atti di riconoscimento. Cosicché l'eccezione di irritabilità del riconoscimento fotografico è conseguentemente di nullità dell'atto relativo, per incostituzionalità delle norme citate, è priva di base in quanto le norme stesse non dovevano e non potevano essere applicate.

Ciò però non significa che un siffatto riconoscimento sia vietato dalla legge e non possa il giudice valersene per formare il proprio convincimento; caso costituisce un semplice accortamento di fatto (Cass. pen. II, 8.5.54 n.1451; G. Completa Cass. Icn. 1951, sent. n.1741), ma pur sempre sancibile di valutazione, vale a dire un indizio idoneo, nel concorso di altri elementi di riscontro e di controllo, ad assurgere a valore e a dignità di prova.

Invero è giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione che "l'identificazione dell'autore di un reato può essere stabilita dal giudice con ogni mezzo legittimo, anche al di fuori di un formale atto di riconoscimento" (Cass. pen. III, 22.4.53 - Giust. Icn. 1953, p.III, col.462); e legittimo è senza dubbio, in un sistema processuale che non contempla prove legali, il riconoscimento a mezzo di fotografia.

Ad escludere la prospettata ipotesi di una erronea identificazione fotografica, dipendente da suggestione o da altro motivo, e a dimostrare la irrilevanza di alcune incertezze nelle quali taluni dei "picciotti" sono incorsi nella indicazione del soggetto bisterchero le chiamate in correith provvidenti da Gallio "Re-